

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI - VOLONTARIATO

PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE DI AVELLINO ODV

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di maggio in Avellino alla

via Tripoli, n. 18, alle ore 21:00, giusta convocazione del

Presidente, si è riunita in II convocazione, essendo andata

deserta la prima, l'assemblea straordinaria degli associati,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie;

2) Varie ed eventuali.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di

statuto, il Presidente dell'associazione U.N.A.C. UNIONE NA-

ZIONALE ARMA CARABINIERI - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE -

DELEGAZIONE DI AVELLINO ODV nella persona di Cinzia Sgambato,

nata a Avellino l'8 marzo 1973 la quale,

CONSTATA E FA CONSTATARE che:

- è presente il Consiglio Direttivo nella persona di sé medesimo, quale consigliere e Presidente;

- Fiorentino Grasso, nato a Atripalda il 24 dicembre 1985 quale consigliere e Vice Presidente;

- Piero Terracciano, nato a Avellino il 26 febbraio 1995 quale consigliere;

- Annarita Marinella, nata a Benevento il 22 settembre 1979 quale consigliere;

- Maria Luisa Marino, nata a Solofra il 26 gennaio 2005 quale consigliere;

- Michelle Cresta, nata a Avellino il 21 aprile 2000 quale consigliere e Segretaria;

- Carmine Cresta, nato a Avellino il 24 agosto 2004 quale consigliere e Tesoriere;

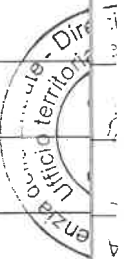
Tanto constatato, il Presidente verificata ed accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti invita l'assemblea, in quanto atta a deliberare, a nominare un segretario.

L'assemblea procede, quindi, a nominare, con votazione palese della maggioranza dei presenti, il segretario dell'assemblea nella persona della signora Michelle Cresta.

Ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente,

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE CHE

= la presente assemblea è stata regolarmente convocata per quest'ora, giorno e luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata in questo stesso luogo per il giorno 12 maggio 2026, alle ore 06:00 con modalità e termini idonei al vigente statuto, mediante avviso nominativo di convocazione sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno, esposto in maniera



visibile presso la sede legale per dieci giorni precedenti la presente assemblea; documenti, questi, che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente dell'assemblea, rimarranno acquisiti agli atti sociali;

= alle ore 21:15 sono presenti e costituiti, in proprio, nr.

9 (nove) soci, su un totale di nr. 10 (dieci) soci, comunque

tutti aventi diritto al voto e tutti regolarmente iscritti

nel libro soci e volutamente registrati su apposito elenco

che, previa verifica da parte del Presidente dell'assemblea,

viene depositato agli atti dell'associazione, e di cui il

Presidente dichiara di averne accertata l'identità e ne ga-

rantisce la legittimità ad intervenire.

= tutti gli associati presenti e costituiti, si dichiarano

sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine

del giorno e non si oppongono alla trattazione del medesimo,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, ai sensi di

legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare su quan-

to previsto dall'ordine del giorno e che tutti i partecipanti

hanno affermato di essere sufficientemente informati.

DISCUSSIONE

Aperto la trattazione sull'unico punto all'ordine del gior-

no, il Presidente relaziona in merito alla necessità di ap-

portare modifiche al vigente statuto essendo presenti refusi

che generano confusione e ciò non permette una lettura fluida e di facile comprensione del testo così come richiesto anche dagli uffici regionali del RUNTS.

A tal fine, tuttavia, si propone di adottare in sostituzione dell'attuale statuto, il nuovo testo di statuto sociale. Il Presidente ricorda ai presenti che il nuovo testo è stato già trasmesso agli associati per opportuna conoscenza ed ampiamente condiviso e depositato presso la sede nei giorni precedenti la data odierna.

Il Presidente, dopo aver sottolineato che la bozza di statuto contenente in particolare le modifiche innanzi evidenziate, posta oggi all'attenzione degli associati è frutto di un'attenta analisi da parte del Consiglio Direttivo, il quale l'ha regolarmente approvata, e che non sono pervenute da parte degli associati osservazioni, chiede all'assemblea di soffermare l'attenzione sulla bozza di statuto, anche appunto al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Il Presidente, inoltre, invita l'assemblea ad approvare all'unanimità e con una circostanziata delibera il nuovo testo e ad adottarlo con effetto immediato.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto del nuovo testo di statuto sociale e, pertanto, informa gli associati delle novità apportate ed espone il nuovo statuto e, pertanto, propone la riformulazione dello stesso adottando



quindi in blocco il nuovo testo, in sostituzione integrale di quello attuale.

Il Presidente procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto.

Il Presidente invita gli associati ad intervenire.

Conclusi gli interventi, il Presidente dell'assemblea propone ai presenti di procedere all'approvazione del testo di statuto in sostituzione di quello attualmente in vigore.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'assemblea propone di mettere ai voti la bozza di statuto in esame e appena illustrata. L'assemblea, quindi, udita la relazione del Presidente, procede con la votazione, per alzata di mano, della suddetta proposta che ottiene il seguente scrutinio: - voti favorevoli: nr. 9; - voti contrari: nr. 0; - voti astenuti: 0. L'assemblea, quindi, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di dare per approvata, senza riserve, la proposta del Presidente e conseguentemente:

= di approvare le nuove norme contenute nella bozza di testo di statuto oggi all'esame dell'assemblea dei soci.

= di adottare il nuovo testo di statuto sociale, sostitutivo del precedente adottato, contenente tutte le modifiche deliberate e perfettamente aderente alle disposizioni normative vigenti previste dal D.Lgs. n. 117/2017, in materia di orga-

nizzazioni di volontariato.

= di approvare in sostituzione dell'attuale il nuovo statuto sociale testé illustrato composto da complessivi numero ventisette (27) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

= di dare mandato al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente Cinzia Sgambato, perché, con i più ampi poteri anche di rappresentanza, nessuno escluso o eccettuato:

1. abbia a dare corso alle formalità conseguenti alle assunte deliberazioni, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo;

2. curi, svolga e perfezioni le pratiche tutte occorrenti per il formale riconoscimento e per l'iscrizione dello statuto dell'associazione nei registri, albi tenuti dalle competenti autorità, ai sensi delle vigenti norme in materia;

3. apporti al presente atto, alle deliberazioni come sopra assunte e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità;

4. renda e sottoscriva ogni documento, atto o dichiarazione anche sostitutiva di atto notorio o di certificazione necessaria allo scopo;

5. L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del



nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle ODV.

= di dare mandato al Presidente e al Segretario di apporre le firme marginali al presente atto.

Il Presidente dà atto che la presente delibera è stata adottata con voto palese e dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Non essendo altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e quindici minuti.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

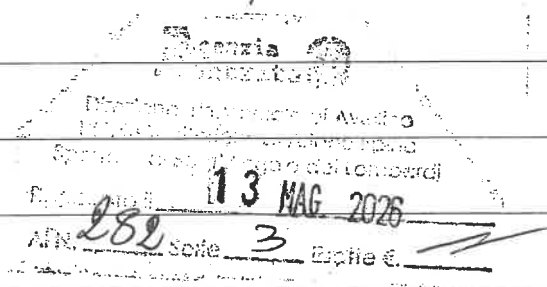
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

- Michelle Cresta -

- Cinzia Sgambato -

Cresta Michelle Sgambato Cinzia



IL RESPONSABILE
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Michele Giammarino (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.

Michele Giammarino



STATUTO
"U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI - VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE DI AVELLINO ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo Settore denominato **"U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE DI AVELLINO ODV"**, Denominata Delegazione U.N.A.C. - di Avellino, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. Si ispira agli ideali della Repubblica Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed i principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico. Essa non ha fini di lucro non privilegia alcuna fede religiosa, politico sindacale e persegue il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce in Italia e all'estero, volontariato sociale, sociosanitario e di protezione civile unitamente ad attività culturali, ricreative, sportive, turistiche da assistenziali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali e ambientali, con riferimento specifico ai giovani ed alla terza età nell'ambito della prevenzione della sicurezza sociale. L'Associazione ha sede legale in Tripoli n. 18, nel Comune di Avellino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Lo stendardo dell'Associazione e delle sue Delegazioni avrà la scritta su nastro azzurro **"U.N.A.C. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE DI AVELLINO ODV"**.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo le persone svantaggiate o in stato di disagio;

Attuare i principi della pace, del pluralismo e delle culture e della solidarietà fra i popoli; Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale;

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.



Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci dell'Associazione sono:

- onorari
- ordinari
- junior
- benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci d'onore le medaglie d'oro, d'argento, al valor civile o militare o altri riconoscimenti ed alte cariche dello Stato e non pagano quota sociale, hanno diritto al voto.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, sono coloro che, a domanda chiedono di far parte dell'Associazione. Versano la quota sociale, hanno diritto al voto.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza all'Associazione o effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo della Delegazione, non pagano quota sociale, hanno diritto al voto.

Soci junior sono coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età e su autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, chiedono di iscriversi all'Associazione. Non possono essere impiegati in attività di soccorso o in attività che in qualunque modo possa risultare pericolosa per la loro incolumità; versano a titolo simbolico un contributo pari al 50% della quota sociale; beneficiano dei servizi forniti dall'associazione; hanno diritto al voto ed il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege per i soci minori agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (nota n. 1309/2019 del 06/02/2019).

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- a) siano stati radiati dai ruoli di servizio delle forze, corpi o enti dello Stato, locali e/o pubblici da altre organizzazioni di volontariato;
- b) abbiano riportato condanne per delitto doloso (salva diversa determinazione ed espressa deliberazione scritta dal Comitato Direttivo della Delegazione che ne accetta l'adesione allo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall'autorità giudiziaria);
- c) siano stati precedentemente espulsi con infamia dall'Associazione.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10
(Compiti dell'assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo n. 1 delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere e sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'ODV e la sua direzione e in particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

- decide sugli investimenti patrimoniali;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'ODV;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce la prestazione di servizi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'ODV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera sulle attività diverse a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n.117/2017.



ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di Controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Il bilancio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni

anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l'interesse alla lettura.

ART. 21

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto

dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 25

(Uniforme)

Nello svolgimento delle attività sociali, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui alla Presidenza Nazionale U.N.A.C.

ART. 26

(Rapporti con l'Associazione Nazionale dell'U.N.A.C)

La ODV mantiene i rapporti con l'U.N.A.C. attraverso il CO.S. VOLONTARIATO Nazionale mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.

L'Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato possono:

- accedere ai locali dell'Associazione ODV previ accordi;
- verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Associazione.

Partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;

Richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

Il presidente dell'Associazione, in caso di richiesta di adesione da parte di socio proveniente ad altra delegazione, deve provvedere a darne comunicazione scritta alla Delegazione di appartenenza ed al coordinatore Regionale e Presidenza Nazionale, che dovranno altresì e comunicare regolarità del versamento della quota sociale.

La natura e i termini della collaborazione con l'U.N.A.C. e della concessione del marchio e della denominazione sono oggetto di un apposito atto scritto e approvato dall'Assemblea degli Associati.

Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'U.N.A.C. come previsto all'art. 1 del presente Statuto. In tal caso la ODV sarà obbligata a:

- modificare il presente statuto eliminando ogni riferimento all'U.N.A.C e al suo marchio;
- eliminare sui materiali e sui mezzi, di sua proprietà il marchio e la denominazione.

Conferenza Presidenti Regionali, lo scopo delle conferenze è:

- armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti Regionali;
- operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale con organi e Enti dello Stato, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni;
- svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che possono avere riflesso a carattere nazionale.

Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti Regionali vengono definite da apposito regolamento redatto dalla Conferenza stessa. Il Consiglio Direttivo esamina il



suddetto regolamento per accertare la conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della conferenza; in caso di impedimento il Presidente Nazionale può delegare un componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



